



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 247 del 01/12/2025

Assessore Proponente:

**OGGETTO: CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA
PAESAGGISTICA: MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 36/2017**

L'anno duemilaventicinque addì uno del mese di dicembre alle ore 15:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente
CONSIGLIERE SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” ed in particolare l’art. 167: “ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06/06/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ed in particolare l’art. 36bis: “accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”;
- la legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 “Norme per il Governo del Territorio” ed in particolare l’art. 209: “accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire” e l’art. 209bis: “accertamento di conformità per altri interventi abusivi”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 20/09/2017 avente ad oggetto “Criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 167 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 – Approvazione”, comprensiva dell’Allegato A nel quale si stabiliscono le fasi del procedimento, i criteri di calcolo dell’indennità pecuniaria e le disposizioni generali;

Preso atto che la recente disciplina in materia edilizia, e più in particolare il Decreto Legge n. 69/2024 convertito con Legge n. 105 del 24/07/2024, noto come “Legge Salva Casa” ha introdotto importanti novità in materia di compatibilità paesaggistica, anche per quanto attiene le fasi del procedimento;

Preso atto che la Regione Toscana, in ossequio ai principi generali in merito alla competenza sulla materia edilizia, ha adeguato la propria disciplina regionale alle modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 con la sopracitata L. 105/2024, novellando la L.R.T. 65/2014 a seguito dell’entrata in vigore della L.R.T. 20 agosto 2025 n. 51;

Preso atto, altresì, che il monitoraggio degli effetti del vigente criterio per l’applicazione delle sanzioni paesaggistiche, ha rivelato alcune lacune meritevoli di essere sanate introducendo ulteriori opere per il calcolo del profitto conseguito a seguito di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra indicato, procedere all’aggiornamento dell’Allegato A, quale parte integrante della disciplina comunale in materia di sanzioni paesaggistiche di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 36/2017, eliminando le parti in contrasto con la disciplina sovraordinata, aggiornando l’elenco delle leggi di riferimento e introducendo ulteriori casistiche di opere suscettibili di compatibilità paesaggistica;

Ritenuto inoltre necessario adeguare l'Allegato in questione ai moderni principi in materia di semplificazione, trasparenza ed efficacia stralciando i contenuti ridondanti ivi rilevati e riducendo le incertezze interpretative;

Dato atto che le suddette modifiche ed aggiornamenti consistono nello specifico in:

- Eliminare dal titolo dell'Allegato i riferimenti normativi in quanto in costante evoluzione e indicando altresì il richiamo alle sanzioni in materia paesaggistica
- Eliminare il capitolo relativo alle fasi del procedimento in quanto lo stesso è disciplinato dettagliatamente dalle fonti normative citate in premessa;
- Eliminare il ricorso al collegio peritale in quanto risulta essere un inutile aggravio del procedimento;
- Disciplinare in maniera analitica i termini per il versamento degli importi dovuti a titolo di sanzione pecuniaria e le modalità per la sua eventuale rateizzazione, in quanto non stabiliti dalle fonti citate;
- Introdurre l'obbligo del computo metrico estimativo per il calcolo del costo di costruzione delle opere quale allegato all'istanza in modo da snellire il procedimento e rendere univoca la modalità di calcolo;
- Introdurre, tra le opere oggetto di sanzione forfettaria, in quanto non riconducibili ad incrementi volumetrici, le recinzioni, le tettoie, i porticati e i pannelli solari;

Vista la bozza dell'Allegato A predisposta dal Responsabile dell'area Tecnica – Edilizia, Urbanistica e Demanio, nella quale sono apportate le modifiche secondo i criteri sopra enunciati

Ritenuto che le modifiche apportate all'Allegato A "Criteri per l'applicazione delle sanzioni in materia paesaggistica" siano condivisibili;

Ritenuto opportuno stabilire che i suddetti criteri siano applicabili alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera nonché, qualora più favorevoli, a quelle già depositate ma il cui procedimento non risulta concluso alla stessa data;

Ritenuto opportuno stabilire altresì che i suddetti criteri non debbano applicarsi nei casi di istanza presentate prima dell'entrata in vigore dei presenti criteri e il cui procedimento non sia concluso per inadempimento del richiedente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica-contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio e dal Responsabile dell'Area Finanziaria

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti per dare alla presente immediata eseguibilità stante l'urgenza

DELIBERA

1. **Di approvare** il documento denominato Allegato “A” contenente i criteri per l'applicazione delle sanzioni in materia paesaggistica, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di stabilire** che i suddetti criteri siano applicabili alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera nonché, qualora più favorevoli, a quelle già depositate ma il cui procedimento non risulta concluso alla stessa data;
3. **Di stabilire** altresì che i suddetti criteri non debbano applicarsi nei casi di istanza presentate prima dell'entrata in vigore della presente Deliberazione e il cui procedimento non sia concluso per inadempimento del richiedente
4. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia, Urbanistica, Demanio- la tempestiva applicazione delle procedure ed i criteri ivi stabiliti e il monitoraggio degli effetti
5. **Di dichiarare** la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004 al fine di adeguare lo strumento comunale alla disciplina sovraordinata con celerità



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 62 del 01.12.2025

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA